



Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 13.12.2019, instando per il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti del giorno 08/04/2020, in data 18/07/2022 il Giudice Onorario si riservava per gli adempimenti tabellari e, successivamente ha trasmesso il fascicolo al Giudice Togato per la relazione della causa al Collegio.

*I fatti narrati dal ricorrente.* Ascoltata in data 23/09/2019 la richiedente ha dichiarato di essere fuggita dal suo villaggio nel 2007 all'età di 14-15 anni, in quanto lo zio (perché orfana di padre), dopo la mutilazione dei genitali femminili, voleva costringerla a sposare un uomo più anziano. Dopo essere stata condotta presso l'abitazione dello zio, la ricorrente riuscì a fuggire rifugiandosi presso la casa di un amico che venne successivamente ucciso dallo zio. Dopo essersi trasferita a Lagos prima e in Costa d'Avorio dopo, è approdata in Spagna ove ha vissuto fino al 2017 prima di trasferirsi in Italia e presentare nuova domanda. Ha inoltre dichiarato di avere una figlia di 17 anni che vive in Nigeria con la cugina e non avendo più rapporti con il padre.

## DIRITTO

*La documentazione in atti.* In via preliminare va rilevata l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti cartacei rinvenuti nel fascicolo d'ufficio e di cui non ne sia stata vagliata l'ammissibilità. Il procedimento in questione segue il modello camerale ex art. 737 c.p.c., per cui nel giudizio civile il deposito di documenti deve avvenire in telematico salvo che, a causa di malfunzionamenti dei sistemi o per altre ragioni, il Giudice non ne autorizzi la produzione in cartaceo.

*L'illegittimità formale del provvedimento impugnato.* Va premesso altresì, che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in queste sede e onde accertare, una volta per tutte, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.



*L'audizione personale del ricorrente.* La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia<sup>1</sup> e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>2</sup>.

Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento.

Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione<sup>3</sup>.

*Il merito.* Come ha di recente evidenziato la Cassazione<sup>4</sup>, le pratiche di mutilazione genitale femminile, che certamente costituiscono motivo di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lettera b), del D. Lgs. n. 251 del 2007, rappresentando, per la persona umana che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante, possono configurare anche motivo di riconoscimento dello status di rifugiato "*ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lettere a) ed f), del D. Lgs. n. 251 del 2007. In tema di protezione internazionale, infatti, vige il principio per cui gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono essere integrati da qualsiasi comportamento discriminatorio realizzato in danno di una determinata categoria di soggetti, ancorché in esecuzione di provvedimento legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020, Rv. 658240) o comunque con modalità idonee a limitare,*

<sup>1</sup> Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16.

<sup>2</sup> Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: "*È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici... Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente*" (conforme Cass. N. 8931/2020).

<sup>4</sup> Cass. Sez. 1, ordinanza n.29971/21 del 15.9.21



*direttamente o indirettamente, l'autodeterminazione ed il dissenso dei soggetti discriminati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020, Rv. 659674).”.*

È pertanto necessario che il giudice, attraverso l'analisi del caso concreto, verifichi tutti i fatti pertinenti del paese di origine, “*compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, una determinata categoria -nel caso di specie, le donne- sia di fatto discriminata nel libero godimento e nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali*”<sup>5</sup>

*Lo status di rifugiato politico.* Nel merito il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti della protezione *ex art. 7 D.lgs. 251/2007*, atteso che sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese<sup>6</sup>.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato; b) i motivi della persecuzione; c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Così il Tribunale di Firenze, Decreto del 4.5.2022.

<sup>6</sup> È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine “religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine “nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciare e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

<sup>7</sup> Secondo la giurisprudenza di legittimità, “*requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione*



Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e quindi in grado di proteggere il richiedente.

Nel caso di specie questi elementi sono ravvisabili. La storia dell'infibulazione è credibile e quindi nessun rilievo in ordine alla veridicità del fatto storico.

In ordine al Paese, invece, il contesto della Nigeria fa in effetti ritenere che la pratica, oltre che diffusa sia in aumento. Una percentuale stimata dell'86% delle donne ha subito mutilazioni genitali prima dei 5 anni, mentre l'8% fra i 5 e i 14 anni<sup>8</sup>.

Il rischio di persecuzione, nel caso specifico, è dovuto non tanto dall'aver subito la pratica, come tale irripetibile e quindi essendosi già consumato l'illecito, quanto piuttosto per il fatto che la stessa è stata costretta a sposare un uomo senza il suo consenso.

Ciò quindi fa ritenere che la stessa, se rimpatriata, possa essere obbligata in tal senso e quindi, in caso di rifiuto, subire discriminazioni alla luce del suo essere donna.

L'attualità non può essere contestata poiché, in caso di rientro, non vi sono ragioni per ritenere che la stessa possa subire nuove costrizioni, se non addirittura ritorsioni per aver lasciato il Paese senza il consenso del suo patrigno.

La domanda è quindi fondata e va pertanto accolta.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del

---

*in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza*" (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01).

Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, "a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)".

Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia".

<sup>8</sup> <https://www.unicef.it/media/nigeria-in-aumento-le-mutilazioni-genitali-femminili-fgm-fra-le-bambine-e-le-ragazze/#:~:text=Secondo%20l'UNICEF%2C%20le%20mutilazioni,rimangono%20molto%20diffuse%20in%20Nigeria.>



citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).

Per la liquidazione dei compensi del difensore, si procederà a seguito di deposito di istanza corredata dalla delibera di ammissione, essendo stata depositata soltanto l'istanza al COA (7.11.2019).

**P.Q.M.**

il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 07/11/2019 da parte di [REDACTED] così provvede:

1. RICONOSCE alla parte ricorrente lo status di rifugiato;
2. NULLA per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/09/2022.

Il Giudice estensore

*Lorenzo Mennoia*

Il Presidente

*Antonio Diella*

